



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO:**

LOTTO 1) "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI"

LOTTO 2) "INFORTUNI CATEGORIE VARIE"

*(Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali n. 45 del
06.12.2011)*

Prot. n. S103/12/ 12547 /3.5/1575-11

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 21
febbraio 2012**

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per i servizi - Ufficio Gestione gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, i seguenti servizi:

Oggetto dell'appalto: servizi assicurativi:

Lotto 1) "Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti" – CODICE CIG 37767955D3

Lotto 2) "Infortuni categorie varie" – CODICE CIG 3776889366

(ulteriori indicazioni all'art. 1 sezione 1 dei Capitolati speciali d'appalto riferiti a ciascun lotto).

Importo a base d'appalto:

Lotto 1) "Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti": Euro 1.590.000,00 di premio annuo lordo a base di appalto per un totale di Euro 3.180.000,00 riferito a n. 2 anni

Lotto 2) "Infortuni categorie varie": Euro 770.000,00 di premio annuo lordo a base di appalto per un totale di Euro 1.540.000,00 lordi riferito a n. 2 anni

Importo complessivo compresa eventuale proroga di un anno: Euro 7.080.000,00.

Non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

Durata: due (2) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 30.06.2012 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 30.06.2014, con facoltà di proroga di 1 (uno) anno (art. 3 del capitolato speciale di appalto – norme che regolano il contratto in generale).

Luogo di esecuzione: Provincia di Trento.

Modalità di pagamento: entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza del contratto che è stabilita al 30 giugno di ogni anno, con le modalità indicate all'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto - norme che regolano il contratto in generale.

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio provinciale.

Classificazione dei servizi:

LOTTO 1) "Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti"

- Prestazione principale:** servizi assicurativi per EURO 4.770.000,00. CVP:66516000-0
- Prestazioni secondarie ed interamente subappaltabili:** non previste.

LOTTO 2) "Infortuni categorie varie"

- Prestazione principale:** servizi assicurativi per EURO 2.310.000,00. CVP:66512100-3
- Prestazioni secondarie ed interamente subappaltabili:** non previste.

Il servizio è suddiviso in n. 2 lotti.

Per ciascun lotto l'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**", sulla base del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**".

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

Documentazione disponibile per i concorrenti.

Il bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto, i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati **A** e **B**), il modello per la formulazione dell'offerta tecnica (allegato **C**), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato **D**), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato **E**), i parametri e criteri di valutazione delle offerte, il facsimile di dichiarazione di subappalto, le statistiche dei sinistri infortuni e RCT, sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, all'Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422), **entro e non oltre 14 giorni**

antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 FEBBRAIO 2012

un **UNICO** plico chiuso **con le seguenti modalità:**

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "gara d'appalto: **SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: LOTTI N.**(indicazione dei lotti di riferimento cui si partecipa e il relativo oggetto)".

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- A. la **DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 4.1: unica per tutti i lotti ai quali il concorrente intende partecipare;
- B. il/i **DEPOSITO/I CAUZIONALE/I** di cui al paragrafo 4.2: uno per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare;
- C. la/le **ricevuta/e** di versamento del **CONTRIBUTO**, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici: una per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare;
- D. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.4, 4.5 e 4.6: una per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare;
- E. per ciascun lotto al quale si intende partecipare: UNA BUSTA sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento, la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" e contenente a sua volta l'offerta tecnica redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- F. per ciascun lotto al quale si intende partecipare: UNA BUSTA sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento, la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" e contenente a sua volta l'offerta economica redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Gestione Gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Gestione Gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2012
ALLE ORE 9.00, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA, 8 - TRENTO**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante telefax.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

In relazione a ciascun lotto, sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso, **per ciascun lotto**, dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006** indicati al successivo paragrafo 4;
2. **autorizzazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)** all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, equivalente autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità del paese di stabilimento.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, TECNICA E DI ESPERIENZA:

1. **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
2. che l'impresa abbia raccolto un **portafoglio di premi**, in ciascuno degli **anni 2009 – 2010 – 2011** (ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato), nel **ramo danni, superiore a 50 milioni di euro.**

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione"

delle offerte”.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere prodotta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, un'unica dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, (**utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**), accompagnate da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1.a. che l'impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
- 1.b. che l'impresa ha raccolto un portafoglio di premi, in ciascuno degli anni 2009 – 2010 – 2011 (*ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato*), nel ramo danni, superiore a cinquanta milioni di euro (50.000.000,00), come desumibile dai bilanci relativi alle predette annualità;
2. **il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
 - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
 - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

3. **in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:**
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure, una delle seguenti alternative,
- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti della sola impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni

presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si allega copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006.

4. che l'impresa è in possesso dell'**autorizzazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)** all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005.
5. che l'impresa ha **piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nel Capitolato speciale d'appalto accettandole** senza riserva alcuna;
6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
7. che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si impegna ad avere e mantenere per tutta la durata del contratto una idonea struttura di liquidazione sinistri nel Comune di Trento;
8. (*Eventualmente*) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
9. (*eventuale* in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo e le imprese costituenti il raggruppamento e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

10.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

11. (eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.
12. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax.
13. (eventualmente) di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali (da individuare in sede di offerta tecnica con adeguata motivazione).

A PENA DI ESCLUSIONE, in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A PENA DI ESCLUSIONE in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A PENA DI ESCLUSIONE in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e di esperienza ed economica inerente la raccolta di un portafoglio di premi, in ciascuno degli anni 2009 – 2010 – 2011 (ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato), nel ramo danni.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede

legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata** dovrà rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 1.a, 1.b (frazionabile** come precisato di seguito) **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (eventuale), 9, 12 (eventuale) e 13 (eventuale).**

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa)) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 1.a, 1.b (frazionabile** come precisato di seguito) **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (eventuale), nonché ai punti da 10 a 11 12 (eventuale) e 13 (eventuale).**

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.a.** - ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese**, il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.b.** - ossia che l'impresa ha raccolto un portafoglio di premi, in ciascuno degli anni 2009 – 2010 – 2011 (ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato), nel ramo danni, superiore a cinquanta milioni di euro (50.000.000,00) - potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, che l'Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 40%, la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti in misura non inferiore al 20% ciascuna; il tutto a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.b.** - ossia che l'impresa ha raccolto un portafoglio di premi, in ciascuno degli anni 2009 – 2010 – 2011 (ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato), nel ramo danni, superiore a cinquanta milioni di euro (50.000.000,00) – potrà essere cumulato dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà contenere altresì **l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica. **Ai fini della stipulazione del**

contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta/e tecnica/che e l'offerta/ economica/che riferite ai vari lotti, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** distinto per ciascun lotto al quale si intende partecipare, corrispondente al **2% dell'importo corrispondente al lotto di riferimento**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/06). **Ogni polizza dovrà contenere l'espressa indicazione del numero e dell'oggetto del lotto di riferimento.**

NR. E DENOMINAZIONE LOTTO	IMPORTO POLIZZA (2% base di gara)
Lotto nr. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI	€ 95.400,00

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m., secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a PENA DI ESCLUSIONE.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere della Provincia Autonoma di Trento a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei

depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia”, la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

sottoscrizione in originale, a PENA DI ESCLUSIONE, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**A TAL FINE È UTILIZZABILE IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO E) DEL PRESENTE BANDO**).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a PENA DI ESCLUSIONE, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), integrata a PENA DI ESCLUSIONE dalle seguenti clausole:

- **“Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile”.**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare, a **PENA DI ESCLUSIONE**, le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della

documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta/e tecnica/che e l'offerta/e economica/che riferite ai vari lotti, dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** – distinto per ciascun lotto al quale si intende partecipare - a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 3 novembre 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: **<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG** relativo al lotto di riferimento per il quale si presenta offerta. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Gli importi vanno versati in ragione del singolo lotto per cui il concorrente presenta l'offerta. Ad ogni offerta corrisponde quindi un versamento, sulla base degli importi sotto indicati:

N. LOTTO	IMPORTO DA VERSARE	CODICE CIG
Lotto n. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI	EURO 140,00	37767955D3
Lotto n. 2 – INFORTUNI CATEGORIE VARIE	EURO 140,00	3776889366

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento,

l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'ESCLUSIONE automatica dalla gara.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la documentazione richiesta al presente par. 4.3 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto ed inserita all'interno del plico esterno

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma pubblica amministrativa dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di capacità economica, tecnica e di esperienza (punti 1 riferito all'iscrizione al Registro delle Imprese e punto 2 riferito al portafoglio di premi) di cui al paragrafo 2.2.

In tale caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di cui al par. 4.1 punto 1.a e/o punto 1.b previsto dal presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola e autenticandola e, in caso negativo, a escludere il concorrente dalla gara;
- b) ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 - mediante fax inviato al numero indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1 - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al **paragrafo 4 punto 4.1 numero 1.b** del presente bando. Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. verrà acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante

Per ciascun lotto, il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, siglando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale, e ad attribuire i punteggi ad ogni singolo elemento dell'offerta tecnica secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**";
- d) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, siglando la documentazione richiesta ivi contenuta e all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e da quanto previsto nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**";
- e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- f) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- g) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- h) ad **aggiudicare** i servizi al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni prodotte al responsabile della struttura provinciale competente per la fase dell'esecuzione.

Il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dell'appalto svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici della stazione appaltante, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione:

- delle parti del servizio che intende subappaltare.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le parti del servizio appartenenti alla prestazione principale sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.**
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione del servizio.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in

raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le parti del servizio che l'offerente intende subappaltare.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*.

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 87 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità del servizio offerto;

come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella busta contenete l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Si applica l'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, se essi non forniscono la prova, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'ESCLUSIONE degli stessi dalla gara, all'ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

1. **BILANCI o estratti dei bilanci depositati alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** dai quali si evinca che l'impresa ha raccolto un **portafoglio di premi**, in ciascuno degli anni 2009 – 2010 – 2011 (ovvero in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 qualora il bilancio riferito all'anno 2011 non sia stato ancora depositato) nel ramo danni, **superiore a cinquanta milioni di euro (50.000.000,00)**;

2. (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ** conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

3. **ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS E ALL'INAIL**, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto;

4. **COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP)** all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005;

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

La verifica circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 sarà effettuata secondo i criteri dettati dal medesimo articolo e, per quanto non disposto dal medesimo, secondo quelli individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicatario (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);
- b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
 - la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- c) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- d) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBAIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara.
- e) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora

l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*".

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso

legale;

4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ciascun lotto, comporta l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 e, nel caso in cui siano dovute, anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.6;
- della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6;
- della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari **approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione** di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a **sospendere la seduta** di gara e a **richiedere** al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i **chiarimenti necessari** o il **completamento** delle medesime dichiarazioni. **In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla **regolarizzazione** entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto

alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 45 del 06.12.2011, assunta dal Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali, l'Amministrazione può autorizzare l'**esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a precostituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto: l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 37 commi 18 e 19 del

D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che non è consentita la partecipazione delle Imprese in coassicurazione.

CLAUSOLA BROKER: l'Amministrazione per l'esecuzione e la gestione dei contratti assicurativi si avvale della consulenza del broker. La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto e le commissioni riconosciute al broker incaricato sono in misura del 5%.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali n. 45 dd. 06 dicembre 2011 – allegato 1 punto n. 17) - è stata prevista la seguente clausola contrattuale ai sensi dell'art. 26 bis della legge provinciale 23/90:

"Le imprese aggiudicatrici dei singoli lotti dovranno applicare, in presenza delle medesime condizioni contrattuali, le stesse condizioni economiche stabilite per la fornitura dei servizi assicurativi, nei confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia Autonoma di Trento nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del capitale sociale, che lo richiedano."

La suddetta clausola sarà inserita nel contratto d'appalto. Le Amministrazioni che, successivamente alla stipulazione del contratto di appalto oggetto della presente gara, intendano avvalersi di tale clausola nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di contratti di appalto, dovranno prendere gli opportuni contatti con il Servizio Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento circa le concrete modalità di affidamento dei servizi di cui trattasi.

L'allegato LIBRO MATRICOLA VEICOLI PAT deve essere presentato debitamente compilato solo dall'impresa aggiudicataria del servizio relativo al lotto n. 1 (prima della stipula del contratto).

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Nadia Ranzi – tel: +39.0461.496429.

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/NR/ES

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C lotto 1, C lotto 2, D lotto 1, D lotto 2, schema dichiarazione di subappalto)
- Parametri e criteri di valutazione delle offerte
- Allegato E) FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
- Statistiche dei sinistri.
- Copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006.